

Pubblicato il 14/07/2025

N. 02672/2025 REG.PROV.PRES.
N. 13040/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13040 del 2024, proposto da
Federico Angelini, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Bragagni e
Marco Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura – Mic, Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e
Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., Commissione Ripam, non costituiti
in giudizio;

nei confronti

Alessandra Avagliano, Claudia Borrelli, Silvia Merigo, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto Direttoriale n. 1547 dell'11 settembre 2024;
- della Graduatoria finale di merito n.193 Funzionari Storici dell'arte aggiornata al 9 agosto 2024;
- della Graduatoria finale di merito n.193 Funzionari Storici dell'arte, pubblicato in

data 30 maggio 2024;

- della Graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente di 518 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato - Ministero della cultura - Profilo Storico dell'Arte;
- dell'Allegato al verbale n. 52 del 10 maggio 2024 – concorso Storico dell'Arte C5
- Graduatoria Finale, unitamente al verbale in questione, non noto al ricorrente, ed alla nota di trasmissione;
- di ogni altro atto o provvedimento collegato, direttamente o indirettamente, anche se non noto al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Ritenuto che il ricorso debba essere fissato per la sua decisione nel merito all'udienza pubblica del 4 novembre 2025;

Ritenuto che, ricorrendone i presupposti, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio), debba disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sui siti web delle Amministrazioni, con le seguenti modalità: a) pubblicazione di un avviso inderogabilmente sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero della Cultura, dai quali risultino: 1.- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; 4.- l'indicazione dei controinteressati; 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sui siti medesimi; 6.- l'indicazione degli estremi identificativi del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; 7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero della Cultura hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica ed il Ministero della Cultura: c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto;

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle Amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, con le modalità suindicate e nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta

pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

P.Q.M.

- fissa l'udienza pubblica del 4 novembre 2025 per la trattazione del merito;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 14 luglio 2025.

Il Presidente
Rita Tricarico

IL SEGRETARIO

AVVISO

LA PUBBLICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN ESECUZIONE DEL DECRETO N. 02672/2025 REG. PROV. PRES. DEL 14.07.2025 EMESSO DALLA SEZIONE QUARTA TER DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO RESA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO R.G. N. 13040/2024.

LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT ATTRAVERSO LE MODALITÀ RESE NOTE SUL SITO MEDESIMO.